



**Regione Toscana**



## **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE**

**2014/2020**

**SOTTOMISURA 10.2**

**“Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura”**

**RIDUZIONI E ESCLUSIONI PER INADEMPIENZE**

**AI SENSI DELL'ART. 35 DEL REGOLAMENTO (UE) 640/2014 E DEL  
DECRETO MIPAAF N. 2490/2017**

## Sommario

---

<b><u>1 Premessa.....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>2 Criteri di ammissibilità (art. 35.1 del Reg. (UE) n. 640/2014 e art. 13 del DM n. 2490/2017).....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>3 Impegni e altri obblighi (art. 35.2 del Reg. (UE) n. 640/2014 e art. 20 del DM n. 2490/2017).....</u></b>	<b><u>5</u></b>
3.1 Impegni collegati all'attuazione del progetto ammesso a finanziamento.....	5
3.2 Impegni derivanti dalla liquidazione del contributo (periodo ex post).....	7
<b><u>4 Determinazione della percentuale di riduzione ed esclusione e conseguenze in caso di inadempienze gravi.....</u></b>	<b><u>9</u></b>

## 1 PREMESSA

---

Le disposizioni contenute nel presente documento sono applicate alla sottomisura 10.2 “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura” del PSR 2014/2020 (paragrafo 9, dell’Art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013), salvo disposizioni comuni sulle riduzioni ed esclusioni stabilite successivamente con atto della Giunta regionale.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 92 del Reg. UE n. 1306/2013 che stabilisce che la sanzione prevista dall’articolo 91, Capo 1, Titolo VI “Condizionalità” del medesimo Regolamento, non si applica al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il presente documento è stato elaborato tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici contenute nei seguenti documenti:

- a) Reg. (UE) n. 1306/2013
- b) Reg. delegato (UE) n. 640/2014;
- c) Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014;
- d) Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017.

L’art. 63, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1306/2013 stabilisce che se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l’aiuto non è pagato o è revocato in toto o in parte.

Le condizioni che determinano revoca parziale o totale sono fissate nel Regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

Le riduzioni ed esclusioni contenute nel presente documento sono conseguenti al manifestarsi di inadempienze che, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Reg. delegato (UE) n. 640/2014, sono definite come qualsiasi inottemperanza a criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi.

Nel caso di inadempienze riferite ai criteri di ammissibilità il suddetto regolamento delegato stabilisce che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente (art. 35 paragrafo 1).

Invece nel caso si verifichi un’inadempienza collegata agli impegni o altri obblighi, l’esclusione o la riduzione dell’aiuto concesso al beneficiario deve essere determinata in funzione dei seguenti parametri: gravità, entità, durata e ripetizione (art. 35 paragrafo 3 Reg. delegato n. 640/2014)

Il regolamento stabilisce, inoltre, che la:

- a) **gravità** di una inadempienza dipende dalla rilevanza dalle conseguenze della stessa alla luce degli obiettivi degli impegni o degli altri obblighi che non sono stati rispettati;
- b) **entità** di una inadempienza dipende dai suoi effetti sull’operazione nel suo insieme;
- c) **durata** di una inadempienza dipende dal periodo di tempo durante il quale perdura l’effetto o la possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli;
- d) **ripetizione** di una inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l’intero periodo di programmazione 2014/2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007/2013, per una misura analoga.

Come specificato all'art. 20 del DM n. 2490/2017, fatta salva l'applicazione dell'art. 63<sup>1</sup> del reg. (UE) n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto nell'ambito delle misure non connesse alla superficie o agli animali, nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

A tal fine, nel presente documento, le inadempienze sono distinte fra quelle collegate al mancato rispetto:

- a) dei criteri di ammissibilità su cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 35 comma 1 del Reg. (UE) n. 640/2014 e nell'art. 13 del DM n. 2490/2017;
- b) degli impegni o altri obblighi da parte del beneficiario previsti nei bandi e in altri documenti di attuazione della sottomisura su cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 35 comma 3 del Reg. (UE) n. 640/2014 e nell'art. 20 del DM n. 2490/2017.

La sottomisura 10.2 "Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura del PSR 2014/2020 (paragrafo 9, art. 28, Reg. 1305/2013) individua un beneficiario unico nell'ente pubblico "Terre Regionali Toscane" (di seguito detto "beneficiario unico") soggetto "in house" della Regione Toscana che opera nel rispetto della direttiva europea sugli appalti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi, garantendo la ragionevolezza dei costi. Pertanto per l'attuazione della sottomisura 10.2 sono state stabilite con deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni attuative della sottomisura e con successivo decreto del dirigente responsabile del procedimento, sono state stabilite le disposizioni tecnico-procedurali per l'attuazione della stessa sottomisura 10.2. Sia le disposizione specifiche attuative della Giunta regionale per la sottomisura 10.2, sia le disposizione tecnico-procedurali, rimandano, per quanto non previsto dalle stesse, rimandano al documento attuativo regionale detto "disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a investimento".

## **2 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ (ART. 35.1 DEL REG. (UE) N. 640/2014 E ART. 13 DEL DM N. 2490/2017)**

---

L'art. 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 e dell'art. 13 del DM n. 2490/2017 stabiliscono che il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità, siano essi riferiti al soggetto che beneficia dell'aiuto (in questo caso stabilito in un unico beneficiario dalla scheda della sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020), che agli investimenti oggetto di contributo nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative.

I criteri di ammissibilità riferiti agli investimenti sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale sulle disposizioni per l'attuazione della sottomisura 10.2 in particolare nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità".

---

<sup>1</sup> L'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che se in fase di esame della domanda di pagamento si determina che l'importo a cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione supera l'importo di cui il beneficiario ha diritto dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate in domanda di pagamento di più del 10% si applica una sanzione amministrativa al secondo importo. L'importo della sanzione corrisponde fra la differenza tra i suddetti importi ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Dette sanzioni non si applicano se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o l'autorità competente accerti che l'interessato non è responsabile".

A pena di esclusione dal finanziamento, nel rispetto della deliberazione di Giunta regionale sulle disposizioni per l'attuazione della sottomisura 10.2, devono essere rispettati anche i seguenti impegni:

- 1) non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati. L'ente Terre Regionali Toscane che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo sullo stesso intervento, prima dell'assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto;
- 2) gli investimenti su beni immobili o mobili devono rispettare le seguenti caratteristiche:
  - a. devono essere strettamente necessari per l'attivazione delle azioni dettate dalla sottomisura 10.2 e per il raggiungimento dei suoi obiettivi;
  - b. deve essere verificata preventivamente la congruità con le linee prioritarie di intervento quinquennali stabilite dalla Giunta regionale, tramite il Settore competente della Giunta Regionale;
  - c. sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) regolarmente in possesso di Terre Regionali Toscane secondo i titoli definiti con apposito atto da ARTEA.

### **3 IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI (ART. 35.2 DEL REG. (UE) N. 640/2014 E ART. 20 DEL DM N. 2490/2017)**

---

All'art. 2 del DM n. 2490/2017 è definito:

- a) l'impegno come un vincolo o un obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto (lettera q);
- b) la sanzione amministrativa come riduzione dell'importo del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare.

Per ogni inadempienza/infrazione ovvero l'inosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse ad investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale (art. 2 lettera s), l'esclusione o la riduzione dell'aiuto concesso al beneficiario deve essere determinata in funzione dei seguenti parametri: gravità, entità, durata e ripetizione.

Ai sensi dell'art. 20 comma 2 del DM n. 2490/2017 tale riduzione deve essere determinata secondo le modalità fissate nel suo all'allegato 6.

Gli impegni vengono classificati nei seguenti gruppi:

- A) impegni collegati all'attuazione del progetto ammesso a finanziamento;
- B) impegni derivanti dalla liquidazione del contributo (ex post).

#### **3.1 IMPEGNI COLLEGATI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO**

Rientrano in questo gruppo gli impegni o altri obblighi per i quali è chiesto al beneficiario di adempiere entro un dato termine fissati nei documenti attuativi.

Nel caso che il beneficiario non adempia a uno o più di tali obblighi entro il termine prestabilito, per ciascun inadempimento, viene applicata una sanzione amministrativa determinata tenuto conto dei seguenti criteri:

**Gravità:** è determinata in funzione delle classi di contributo erogate al saldo per ogni "investimento", così come previsto dal progetto inserito nella domanda di aiuto sul sistema ARTEA.

**Entità:** è determinata in funzione del periodo temporale in cui si deve adempiere. L'entità è definita "media" se l'inadempimento è riferito ad una fase di realizzazione del progetto; è definita "alta" se l'inadempimento è riferito al pagamento a saldo.

**Durata:** è determinata in funzione del tempo trascorso (ritardo) fra la data di scadenza prevista per ciascun adempimento e quella in cui effettivamente il soggetto provvede al suo adempimento.

A titolo esemplificativo, ai fini del calcolo della sanzione amministrativa, si avrà una tabella che segue:

<b>Livello di infrazione</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)	Contributo <b>fino a 50.000,00 €</b>	/	Fino a 5 giorni
Medio (3)	contributo > <b>di 50.000,00 € e &lt; o = di 200.000,00 €</b>	Fase X di realizzazione del progetto	Da 5 a 15 giorni
Alto (5)	contributo > <b>di 200.000,00 €</b>	Fase di saldo	> 15 giorni
<b>Se il ritardo (DURATA) è &gt; ai 30 giorni è prevista l'esclusione dell'aiuto</b>			

Gli impegni e gli altri obblighi che rientrano in questo gruppo, previsti dalle disposizioni attuative e ripresi nell'atto di assegnazione dei contributi, sono i seguenti:

#### **1. IMPEGNI TRASVERSALI DA RISPETTARE ENTRO LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO**

- 1 Aggiornare il fascicolo aziendale elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di pagamento, compresa la produzione dei titoli che prevedano il possesso dei beni immobili.
- 2 Acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari alla realizzazione degli interventi stessi.
- 3 Garantire il possesso delle particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità degli investimenti in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni Comuni.
- 4 presentare apposito decreto di garanzia con il quale il beneficiario si impegna alla restituzione di una somma pari al 100% delle somme richieste a titolo di stato di avanzamento lavori (SAL) a favore di ARTEA nel caso di richiesta di SAL.
- 5 richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti nei modi e nei tempi previsti nelle Disposizioni Comuni.
- 6 comunicare l'esecuzione di adattamenti tecnici nei modi e nei tempi previsti nelle Disposizioni Comuni;
- 7 Produrre o integrare la documentazione prevista nelle disposizioni per l'attuazione della sottomisura 10.2 e nelle disposizioni comuni oppure richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento.
- 8 Rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, secondo quanto disposto al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" delle disposizioni comuni.
- 9 Dare accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli Organismi unionali, nazionali, regionali, e degli organismi convenzionati, ed autorizzare il trattamento di tutte le informazioni da parte dei sopradetti organismi al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

- 10 Rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività aziendali anche oggetto di contributo o di iscrizione ad Albi/Registri pubblici.
- 11 Rispettare gli impegni assunti in fase di sottoscrizione della domanda di aiuto sul sistema ARTEA, sezione “Impegni”.

## 2. IMPEGNI SPECIFICI DI SOTTOMISURA

- 11.** Controllo e verifica sul 100% delle varietà locali a rischio di estinzione della Toscana, al fine di verificarne la corretta conservazione “in situ” ed “ex situ”, nel tentativo di evitarne l’ibridazione, l’inquinamento e la perdita.
- 12.** Adozione da parte del beneficiario unico di un sistema regionale di gestione delle inadempienze attraverso una corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni con particolare attenzione alla “pesatura” dell’inadempienza in termini di gravità, entità e durata dell’infrazione.
- 13.** Corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni dal sostegno previsto attraverso la “pesatura” dell’inadempienza in termini di gravità, entità e durata dell’infrazione.
- 14.** Corretta realizzazione dei progetti esecutivi per la conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche autoctone toscane, soprattutto quelle a rischio di estinzione.
- 15.** Pertinenza dei progetti annuali e pluriennali di attuazione della sottomisura 10.2 alle linee prioritarie di intervento quinquennali stabilite in materia di tutela della biodiversità agraria dalla Giunta regionale e a quanto disposto in materia dalla L.R 64/2004 sulla tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale della Toscana e dal relativo regolamento di attuazione (DPGR 1 marzo 2007, n. 12/R); dalla L. 194/2015 sulle disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare; dal D.M. 6 luglio 2012 “Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario”; infine e non per ultimo, dal piano annuale delle attività previsto dall’art. 10 della L.R. 80/2012 di istituzione dell’ente Terre Regionali Toscane.

### 3.2 IMPEGNI DERIVANTI DALLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO (PERIODO EX POST)

Rientrano in questo gruppo gli impegni o altri obblighi per i quali è richiesto al beneficiario di adempiere nel periodo di impegno ex post.

Nel caso che il beneficiario non adempia a uno o più di tali obblighi entro il termine prestabilito, per ciascun inadempimento viene applicata una sanzione amministrativa determinata tenuto conto dei seguenti criteri:

**Gravità:** è determinata in funzione delle classi di contributo erogate al saldo per ogni “investimento”, così come previsto dal progetto inserito nella domanda di aiuto sul sistema ARTEA.

**Entità:** è determinata in funzione del momento in cui non si è adempiuto all’impegno/obbligo. L’entità è definita “**alto**” se l’inadempimento è rilevato nel primo anno del periodo “ex post”; “**media**” se l’inadempimento è rilevato al 2 e 3 anno del periodo “ex post”; è definita “**bassa**” se l’inadempimento è rilevato al quarto e quinto anno del periodo “ex post”.

**Durata:** è determinata in funzione del tempo trascorso (ritardo) fra la data di scadenza prevista per ciascun adempimento e quella in cui effettivamente il soggetto provvede al suo adempimento.

Di seguito viene riportato l’elenco degli impegni e degli altri obblighi che rientrano in questo gruppo.

A titolo esemplificativo, ai fini del calcolo della sanzione amministrativa, si avrà una tabella che segue:

<b>Livello di infrazione</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)	Contributo <b>fino a 50.000,00 €</b>	Tra il 4° e il 5° anno ex post	> X giorni e < o= Y giorni
Medio (3)	contributo > <b>di 50.000,00 € e &lt; o = di 200.000,00 €</b>	Tra il 2° e il 3° anno ex post	> X giorni e < o= Y giorni
Alto (5)	contributo > <b>di 200.000,00 €</b>	Entro il 1° anno ex post	> X giorni e < o= Y giorni

#### 1. IMPEGNI TRASVERSALI (DA RISPETTARE DOPO LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO - EX POST)

- 1 Garantire il possesso delle particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità degli investimenti in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni Comuni.
- 2 Dare preventiva comunicazione all'Ufficio competente all'istruttoria che ha emesso il provvedimento di assegnazione del contributo, qualora un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento o una struttura mobile necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario.
- 3 Garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato.
- 4 Rispettare quanto previsto al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni Comuni.
- 5 Conservare per almeno un periodo di cinque anni dalla data di pagamento a saldo tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa.
- 6 Dare accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli Organismi unionali, nazionali, regionali, e degli organismi convenzionati, ed autorizzare il trattamento di tutte le informazioni da parte dei sopradetti organismi al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.
- 7 Comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti.

#### 2. SPECIFICI DI SOTTOMISURA DA RISPETTARE DOPO LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO (EX POST)

- 8 Corretta conservazione delle risorse genetiche tenute direttamente come Sezione della Banca Regionale del Germoplasma della LR 64/04;
- 9 Corretta realizzazione delle attività di propria competenza, previste dalla LR 80/2012 e dalla LR 64/2004.

## 4 DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RIDUZIONE ED ESCLUSIONE E CONSEGUENZE IN CASO DI INADEMPIENZE GRAVI

Una volta rilevata una inadempienza si quantifica il livello di infrazione (grave, medio o basso) secondo quanto stabilito nelle tabelle che precedono in termini di gravità, entità e durata.

Una volta quantificati i suddetti valori, si procede a determinare la media aritmetica dei punteggi rilevati per singolo impegno.

I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta nell'ambito di ciascun gruppo di impegni per ottenere un unico punteggio da arrotondare al secondo decimale per difetto (0.01-0.05) o per eccesso (> 0.05).

Il punteggio così ottenuto viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione/esclusione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 4,00	5 %
x > 4	10 %

Ai sensi dell'art. 36 del Reg. (UE) n. 640/2014 l'organismo pagatore **può sospendere** il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un'inadempienza che comporta una sanzione amministrativa. La sospensione è annullata dall'organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, di aver rimediato alla situazione. Il periodo massimo di sospensione non può superare i tre mesi. **E' facoltà dello stato membro di stabilire periodi massimi di sospensione più brevi in funzione della tipologia dell'operazione e degli effetti dell'inadempienza in questione.** L'organismo pagatore può sospendere il sostegno soltanto nei casi in cui l'inadempienza non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito.

Nel caso in cui una inadempienza viene **ripetuta** con livelli massimi di gravità, entità e durata questa è definita "**inadempienza grave**".

La **ripetizione** di una inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014/2020. La ripetizione si determina a partire dall'anno di accertamento (art. 20 comma 3 del DM 2490/2017).

In caso di **accertamento di un'inadempienza grave**, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. (art. 35 comma 5 del Reg. (UE) n. 640/2014 e art. 20 comma 3 del DM 2490/2017).

Qualora **si accerti** che il beneficiario ha presentato **prove false** per ricevere il sostegno oppure ha ommesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 35 comma 6 del Reg. (UE) n. 640/2014 e art. 20 comma 3 del DM 2490/2017).

Ai sensi del comma 7 dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 se le revoche e le sanzioni amministrative non possono essere dedotte integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

